IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

nella causa n. **20755/2021** promossa da:

nata a La Libertad, (Perù) in data 06.05.1982, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Scozzaro.

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno — Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:
Roberta Dotta — Presidente rel
Alessandra Aragno — Giudice
Andrea Natale — Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35bis D. L.vo 25/2008** *("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato")* come modificato/introdotto dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017;**

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino/Torino 2 del 22.09.2021 notificato al ricorrente in data 06.10.2021.

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data 06.10.2021 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino/Torino2 ha rigettato l'istanza proposta dall'odierna ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;
- con ricorso tempestivamente depositato il 02.11.2021, la richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiata; in subordine la protezione sussidiaria; in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ovvero accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10, c. 3, Costituzione;
- Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti.
-all'udienza del 28.05.2024 la ricorrente ha reso dichiarazioni. Quindi la causa è stata rimessa al Collegio.

RITENUTO IN DIRITTO

ha dichiarato di aver lasciato il Paese a marzo del 2019 e di essere giunta in Italia, previo scalo in Spagna, il 29.03.2019.
La formalizzazione della domanda è avvenuta a settembre 2019.
In sede di audizione personale innanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, in data 17.09.2021 ha consegnato copia di: denunce; documentazione lavorativa.
Ha dichiarato di essere cittadina peruviana, di essere nata e cresciuta a nella regione di La Libertad, e di avervi vissuto fino all'età di 20 anni, prima di trasferirsi a ; in seguito, a di essere di religione cattolica; di non aver completato gli studi universitari; di aver lavorato in una fabbrica che esporta asparagi (Danper); di avere una famiglia di origine composta dal padre, deceduto, dalla madre, da de sorelle e un fratello; che tutti i suoi familiari risiedono a di aver avuto due figli da un primo compagno (attualmente residenti in Perù con la madre della richiedente), al tri tre dal suo successivo partner (attualmente residenti in Perù con il genitore).
Quanto alle ragioni che hanno portato la richiedente a lasciare il Paese, ha dichiarato di avere lasciato il proprio Paese a causa delle violenze fisiche e psicologiche dell'ex compagno; che sporse denunce contro quest'ultimo senza che queste producessero alcun effetto; che decise di recarsi in Italia senza una ragione precisa; che risiede a Torino, ospite di un connazionale, suo conoscente, casualmente incontrato in Italia; che rinunciò alla domanda di protezione internazionale in data 20.07.2020 per aderire alla procedura di sanatoria, poi non andata a buon fine.
In caso di rientro nel proprio Paese di origine, la ricorrente ha dichiarato: "non so cosa mi potrebbe accadere".

2.La Commissione Territoriale ha ritenuto:
- *"credibili"* gli elementi relativi alla nazionalità alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione;
- *"incerti"* gli elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, ovvero il timore di persecuzione da parte dell'ex compagno, in quanto, il racconto reso risulta generico, non sufficientemente circostanziato ed esternamente incoerente. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le denunce presentate dalla richiedente siano incompatibili con quanto dichiarato in sede di audizione, visto l'omissione di alcuni dettagli. Infine, la Commissione ha evidenziato che anche per quanto riguarda le dichiarazioni relative alle modalità di viaggio il narrato della richiedente risulta lacunoso.

3.Avverso la suddetta decisione, la ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale. Nel ricorso, la difesa ha ripercorso il narrato della richiedente affermandone la piena credibilità. Nello specifico ha evidenziato la situazione della richiedente che, in quanto vittima di persecuzioni per mano del maltrattatore, rientra nel gruppo sociale delle donne peruviane vittime di violenza di genere. Inoltre, la difesa ha contestato la mancata valutazione da parte della Commissione del fatto che la ricorrente essendo stata vittima di eventi fortemente traumatici, era impossibilitata a ricordare con chiarezza e precisione il suo passato.
La difesa ha eccepito, inoltre, l'illegittimità della decisione nella parte in cui non tiene conto che nel Paese di origine, la richiedente corre un serio pericolo di subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante per mano del proprio persecutore, ai fini della protezione

sussidiaria. Infine, la difesa ha insistito per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale.

4.L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano valutare principalmente:
a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente.
Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornitura un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

5.Il Tribunale ritiene che quanto dichiarato dalla richiedente in merito ai maltrattamenti subiti sia credibile. Infatti, quanto descritto dalla richiedente trova puntuale riscontro nelle fonti consultate.
A tal proposito si rileva che dalle informazioni sul Paese di origine (COI) consultate, emerge come la violenza di genere sia un fenomeno endemico in Perù.
Secondo le Nazioni Unite, una donna su tre in Perù subisce probabilmente violenze fisiche e/o sessuali da parte di un partner intimo nel corso della propria vita. La violenza contro le donne è la forma di violenza più diffusa in Perù e si verifica in tutte le regioni, i livelli di reddito, i livelli di istruzione e le fasce d'età. Le conseguenze della violenza contro le donne sono di vasta portata, comprese ferite fisiche e psicologiche o addirittura la morte, nonché ampi costi sociali ed economici. La violenza diventa spesso una barriera che impedisce alle donne e alle ragazze di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica delle loro comunità.1
In una società con ruoli di genere profondamente interiorizzati che portano a rapporti di potere ineguali tra uomini e donne, in Perù la violenza è spesso tollerata e persino giustificata nelle famiglie. Nel 2019, nel Paese sono stati segnalati oltre 200.000 casi di violenza domestica, uno dei tassi più alti dell'America Latina. Secondo Stephany Orihuela, specialista in protezione dell'infanzia e psicologa, le donne peruviane nella maggior parte dei casi assistono ad episodi di violenza nelle loro case, considerandola normale. Tale pensiero, secondo Orihuela, porta alla sottomissione, all'incapacità di agire, alla bassa autostima ed alla mancanza di consapevolezza di ciò che sta accadendo. Inoltre, a causa della pandemia e del conseguente obbligo di rimanere nelle proprie case per i limiti imposti, il livello di violenza domestica è aumentato. Tra il 10 marzo ed il 10 maggio 2020, infatti, la linea nazionale di assistenza telefonica ha ricevuto più di 30.000 chiamate relative a casi di violenza domestica,2 numeri che salgono a 104.000 se si considera il

[1] World Bank, Combating Gender-Based Violence in Peru: Increasing Awareness and Resources to Prevent Violence Against Women, 13 aprile 2021, https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/13/combating-gender-based-violence-in-peru-increasing-awareness-and-resources-to-prevent-violence-against-women; Council on Foreign Relations (CFR), Women This Week: Gender Based-Violence Escalating in Peru, 5 maggio 2023, https://www.cfr.org/blog/women-week-gender-based-violence-escalating-peru
[2] A. Kaiser, Domestic violence: An ongoing threat in Peru, 20 maggio 2020, https://www.sos-childrensvillages.org/news/domestic-violence-in-peru.

periodo fino a luglio. 3 Proprio a causa dei lockdown in gran parte del mondo nel 2020, le Nazioni Unite ad aprile hanno evidenziato il problema di una 'pandemia ombra', vale a dire un aumento globale della violenza, in particolare violenza domestica, contro donne e ragazze. Il Perù ha registrato un aumento delle segnalazioni di donne scomparse dopo aver allentato alcune delle restrizioni sulla pandemia all'inizio di luglio 2020. Tuttavia, esperti del settore hanno notato come sia impossibile sapere con certezza il destino delle donne dichiarate scomparse, considerato che il Perù non dispone di un database nazionale aggiornato per rintracciare le donne scomparse, nonostante via sia una legge, in vigore dal 2003, che ne preveda la creazione. L'avvocata peruviana del Flora Tristan Center for the Peruvian Woman Clea Guerra Romero, ha sottolineato che, sebbene la pandemia abbia riportato la questione della violenza contro donne e ragazze nell'agenda politica, ha reso più difficile per le vittime di quella violenza ottenere dal governo i servizi di salute fisica e mentale di cui hanno bisogno, dal momento che la maggior parte dei servizi sanitari si sono concentrati sulla cura del COVID. Il governo peruviano gestisce centri di emergenza per le donne (Centros Emergencia Mujer, o CEM) che offrono assistenza legale e consulenza alle vittime di violenza, ma, secondo una lavoratrice di uno di questi centri, in pratica gli stessi non sono stati in grado di fare molto, se non per i casi più gravi.4

Inoltre, ricercatrici hanno evidenziato che nonostante in Perù siano state promulgate diverse leggi volte ad affrontare il problema della violenza contro donne e ragazze, in pratica mancano le infrastrutture. A livello pratico, ciò si traduce nella possibilità di denunciare le violenze, ma che nulla succederà, dal momento che la polizia non fa rispettare ordini restrittivi contro uomini denunciati per violenza domestica ed i casi di abusi fisici sono classificati come offese minori, non reati, a meno che la vittima non sia ritenuta abbastanza ferita da essere inabile per 10 giorni.

La legge peruviana definisce il femminicidio come il reato di uccisione di una donna o di una ragazza per motivi legati al genere. La pena minima prevista per il femminicidio è generalmente di 20 anni di reclusione, aumentati a 30 in presenza circostanze aggravanti.5 Secondo quanto riportato, l'azione della polizia è stata debole e lenta e il perseguimento dei casi è stato spesso lungo e inefficace.6

La legge proibisce altresì la violenza domestica, con pene che vanno da un mese a sei anni di reclusione.7 La legge autorizza giudici e pubblici ministeri a impedire al coniuge o al genitore condannato di tornare nella casa familiare e autorizza i parenti, nonché le persone non imparentate con la vittima, ma conviventi, a sporgere denuncia per violenza domestica. La legge richiede che un'indagine della polizia abbia luogo entro cinque giorni dalla denuncia; tuttavia, secondo le ONG specializzate nella lotta alla violenza di genere, l'applicazione della legge è stata inadeguata.8

Il Ministero delle Donne e delle Popolazioni Vulnerabili gestisce 430 centri per le vittime di violenza domestica, abusi sessuali e altri reati, compreso il traffico sessuale, e per i loro figli. Quasi la metà dei centri si trova presso stazioni di polizia. Alcuni dei centri forniscono alloggi di base a breve termine, nonché servizi legali, psicologici e sociali. I rappresentanti delle ONG hanno

[3] NPR, The Women Of Peru Are Suffering From A 'Shadow Pandemic', 10 settembre 2020, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic?t=1661333762751.

[4] NPR, The Women Of Peru Are Suffering From A 'Shadow Pandemic', 10 settembre 2020, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic?t=1661333762751.

[5] Código Penal peruano [actualizado 2023], Artículo 108-B.- Feminicidio, https://lpderecho.pe/codigo-penal-peruano-actualizado/

[6] USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/peru/; Al Jazeera, 'Vicious circle': Femicides in Peru reveal 'crisis' of violence, 24 aprile 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/4/24/vicious-circle-femicides-in-peru-reveal-crisis-of-violence.

[7] Ley N.° 30364 - Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 23 novembre 2015 https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/3212371-30364

[8] USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/peru/.

espresso preoccupazione per la qualità e la quantità dei servizi previsti, in particolare nelle zone rurali.9 Il ministero gestisce inoltre una linea telefonica gratuita e attua progetti per sensibilizzare i dipendenti pubblici e i cittadini al problema della violenza domestica. L'ufficio del procuratore generale gestisce alloggi di emergenza che donne e bambini sopravvissuti a violenze domestiche e altri reati, come la tratta di esseri umani, possono utilizzare come sistemazione a breve termine. Il governo ha compiuto sforzi per espandere i rifugi temporanei, ma i rappresentanti delle ONG ei membri del Congresso hanno affermato che queste misure non sono sufficienti.10

Le procure provinciali sono tenute per legge a inserire le vittime di violenza sessuale nel programma nazionale di assistenza alle vittime e ai testimoni o a richiedere al tribunale le necessarie misure di protezione; tuttavia, una ONG ha riferito che il 15% dei pubblici ministeri non ha presentato queste richieste.11

La legge 30364 sulla prevenzione, la sanzione e l'eliminazione della violenza contro le donne e i membri della famiglia ha il compito di coordinare e organizzare le azioni dello Stato per prevenire la violenza contro le donne e proteggere le vittime. Le vittime hanno inoltre diritto a una serie di rimedi civili e penali per la violenza domestica nell'ambito del quadro giuridico della legge 30364.12 La legge prevede un processo giudiziario speciale per la denuncia, la richiesta di protezione, l'indagine, l'azione penale e la condanna degli autori di reato. Il processo prevede una fase di tutela, in cui lo Stato dovrebbe garantire un'azione tempestiva attraverso misure di protezione imposte in caso di minaccia o atto di violenza, ed una fase penale, condotta dalla Procura e dal giudice penale.13

Laddove è presente una Commissione di polizia specializzata nella protezione contro la violenza familiare, sono i principali soggetti deputati a gestire casi di violenza domestica. Dove non presenti, sono le stazioni locali di polizia a dover svolgere tale compito, che include registrare la denuncia, valutare la situazione, effettuare arresti, organizzare il coinvolgimento del CEM e scortare le parti alle stazioni di polizia.14

Nonostante le sopraccitate previsioni normative ed istituzionali, gruppi della società civile hanno descritto come “lassista” l'applicazione della legislazione contro la violenza domestica. Secondo alcuni esperti di violenza di genere, l’applicazione delle leggi sulla violenza sessuale e domestica è inadeguata, spesso lasciata alla discrezione delle autorità. USDOS ha, inoltre, segnalato la pratica apparentemente comune dell’archiviazione indebita delle accuse. I meccanismi offerti dallo Stato per assistere le vittime in alcuni casi non hanno funzionato in modo efficace. Nei casi di violenza domestica, le sanzioni legali “di solito non sono proporzionali alla gravità del danno causato” e “anche le riparazioni non sono complete o efficaci”. Le donne vittime di violenza che si sono rivolte alla polizia e hanno sporto denuncia, secondo quanto riferito, hanno “sofferto di livelli significativi

[9] USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/peru/.

[10] USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/peru/.

[11] USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/peru/.

[12] Peru, MIMP, Sistema Nacional, s.d., https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/ley30364/sistema-nacional.php;

[13] Peru, MIMP, Esquema Procesal de la Ley No 30364 “Ley para Prevenir, Sanctionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, 2016, https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/ley30364/pdf/esquema-ley-30364_2016_22-04-16.pdf; Baker Mckenzie, Fighting Domestic Violence – Latin America and the Caribbean: Peru, 2021, p. 6, https://resourcehub.bakermckenzie.com/-/media/fighting-domestic-violence/reports/reports/2021_fdv_peru.pdf.

[14] EUAA, Peru - Country Focus, settembre 2023, p. 52, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2023_10_EUAA_COI_Report_Peru_Country_Focus.pdf; Baker Mckenzie, Fighting Domestic Violence – Latin America and the Caribbean: Peru, 2021, p. 23, https://resourcehub.bakermckenzie.com/-/media/fighting-domestic-violence/reports/reports/2021_fdv_peru.pdf.

di vittimizzazione a causa dell'abbandono del governo, degli atteggiamenti della polizia e della corruzione, che hanno ostacolato l'azione della polizia".15
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul e resa esecutiva in Italia con L. n. 77/2013, *"l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"*. La Convenzione, inoltre, prevede che le Parti contraenti adottino *"le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria"*.[16] La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 30360 del 2021, si è espressa recentemente riguardo un caso analogo, concernente una richiedente proveniente dalla Georgia, ribadendo che *"la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come l'ex coniuge della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass., Sez. 1, n. 23017/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 12333/2017)"*. In una più recente pronuncia, riguardante un caso di violenza domestica di una donna in Marocco, la Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che *"pur se la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.Lgs 251/2007 non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata fornita dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la* ***necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere****, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti;* ***con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra****"* (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 24272 Anno 2022, 04/08/2022).

6.Alla luce delle COI sopraccitate, in particolare del grado di diffusione della violenza di genere in Perù e della cultura patriarcale che caratterizza la società, quanto dichiarato dalla richiedente risulta coerente.

[15] EUAA, Peru - Country Focus, settembre 2023, p. 52, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2023_10_EUAA_COI_Report_Peru_Country_Focus.pdf; Baker Mckenzie, Fighting Domestic Violence – Latin America and the Caribbean: Peru, 2021, p. 7, https://resourcehub.bakermckenzie.com/-/media/fighting-domestic-violence/reports/reports/2021_fdv_peru.pdf; USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Peru, 20 marzo 2023, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/peru/.

[16] Consiglio d'Europa, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, Traduzione non ufficiale, https://rm.coe.int/16806b0686.

Infatti, la richiedente in sede di audizione ha raccontato delle continue violenze fisiche e psicologiche subite dal compagno e delle denunce presentate alla polizia che non hanno prodotto gli effetti desiderati (*Domanda: partiamo dalla fine, andiamo l marzo 2019. In quel periodo cosa succedeva fra te e questo signore? Risposta: negli anni 2017 e 2018 sono stata male psicologicamente. Mi dominava psicologicamente, tutte le cose che mi chiedeva di fare le facevo, se mi diceva di non andare da mia madre io non andavo. Nel 2016 iniziano le violenze, ma non avevo fatto nessuna denuncia. Invece quando sono andata a vivere sola con lui, a negli anni 2017 – 2018, le violenze continuano, i miei vicini di casa, che abitavano attorno alla mia abitazione, mi sentivano urlare. Perché sono qui? [si commuove] perché lui ha tentato di ammazzarmi per tre volte. Una con un coltello; la seconda mi ha messo una borsa di plastica sulla testa, per soffocarmi; qui ho una piccola cicatrice sotto l'occhio, la vede? Perché lui mi ha colpito. Qui ho [mostra il braccio] un segno perché mi ha morso, li vede i denti? Poi ha cercato di strangolarmi, come avevo già detto. Una volta ha usato violenza davanti ai miei figli, si sono spaventati molto, lo hanno raccontato al loro padre, da lì il padre mi ha detto che io non avevo una vita serena, e che i bambini sarebbero andati a stare con lui. Siamo così arrivati ad un accordo, io non stavo bene psicologicamente.* Cfr. verbale di audizione pag. 8). Per quanto riguarda invece le denunce la richiedente ha dichiarato *"mi avevano detto soltanto di aspettare le procedure, che poi sarebbe arrivata una protezione per la mia persona, ma nel mio paese i tempi purtroppo sono molto lunghi, se non paghi poi non accelerano il tutto (...) la seconda denuncia è stata perché mi ha rotto l'occhio (...) hamo preso delle misure, ma lui non le ha rispettate. Lui conosceva la casa di mia madre, quando uscivo d casa di mia madre, quando uscivo da casa di mia madre per fare commissioni li vicino lui era lì, mi controllava, appena vedevo questo uomo mi mettevo a correre* (cfr. verbale audizione pag. 12).

Sentita in Tribunale ha confermato le predette circostanze." *lavoro in come domestica.*
Sono in Italia dal 2019.
Sono da sola. In Perù ho avuto figli dal primo e dal secondo marito; con il primo due e con il secondo tre. Hanno 21 e 22 anni; 15 13 e 11.
I primi due lavorano e sono adulti: vivono con mia mamma; gli altri vivono con il mio secondo marito.
Stanno bene.
Ho avuto un terzo compagno che mi ha maltrattata fisicamente e psicologicamente.
La mia famiglia avrebbe voluto che io scappassi ma in Cile perché è vicino. Ma per me era troppo vicino visto come era violento lui. Mi sorvegliava sempre perché io l'ho lasciato per tre volte.
Adesso non minaccia i miei figli ma quando ancora io vivevo lì sapendo dove andavano a scuola a volte è andato a prelevarli.
Ho deciso di venire in Europa perché era più lontana dal Perù. Mi ha cercato tramite i social. Poi sono entrata in crisi di panico (la ricorrente piange).
ADR l'ho denunciato tre volte chiedendo anche un ordine di non avvicinamento ma lui corrompeva le autorità.
Io parlo con i miei figli con i sociali.
Vorrei farli venire in Italia. Mio figlio di 15 anni ed è mammone.
Il papà non sarebbe contrario.
In Italia ho un affetto italiano. L'uomo peruviano che mi ha aiutata quando sono arrivata in Italia lo conoscevo dal Perù, ma non è mai stato il mio fidanzato.
In Italia la comunità peruviana è molto compatta.
Avendo solo ricevuta ho fatto tanti lavori. Infatti mi veniva richiesto il permesso di soggiorno e non solo la ricevuta. Ora ho potuto aprire un conto corrente.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, degli elementi emersi in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale e nel ricorso, si ritiene che i reiterati maltrattamenti, violenze psicologiche, fisiche e sessuali, siano stati particolarmente atroci da aver comportato protratti effetti psicologici e traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel Paese d'origine
Come emerge dalle COI sopra richiamate, sebbene, sul piano teorico, in Perù esistano strumenti adeguati alla lotta contro i maltrattamenti e la violenza domestica sulle donne, sul piano pratico, nonostante alcuni progressi, rimangono tuttavia gravi lacune e problematiche. Alla luce della mancata efficace implementazione di tali sistemi di protezione, quali ritardi nella raccolta di denunce, fondi limitati e difficoltà di accesso ai meccanismi di protezione ed assistenza alle vittime da parte del governo, se non nei casi reputati più gravi, nonché dell'attuale situazione pandemica, il Perù non appare idoneo a garantire protezione alle donne vittime di violenza.[17]
In conclusione, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato merita accoglimento.
Considerate le COI raccolte da questo Tribunale sull'argomento e considerato coerente e credibile il racconto della ricorrente, nonché le considerazioni contenute nel ricorso, che hanno approfondito gli elementi emersi in sede di audizione, il Collegio reputa debba riconoscersi in capo alla stessa lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra, **per appartenenza al gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere.** La protezione massima deve essere riconosciuta tenuto conto dello stato di massima angoscia e di timore che ha motivato la signora alla fuga, con il pensiero che la lontananza fisica potesse allontanarla dalla paura costante grazie anche all'aiuto psicologico ricercato. Un rientro in Perù riacutizzerebbe le sofferenze psicologiche, che ella ha cercato di lenire e rispetto alle quali lo Stato peruviano non è riuscito a porre un argine.

7.Nulla in punto spese tenuto conto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio. Invero nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
Accoglie il ricorso in ordine alla domanda principale e **Dichiara** che , nata a La Libertad, (Perù) in data 06.05.1982 ha diritto allo status di rifugiata.
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

[17] Cfr. NPR, The Women Of Peru Are Suffering From A 'Shadow Pandemic', 10 settembre 2020, https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic?t=1661333762751.

Torino, 3.6.2024

Il Presidente est.
Roberta Dotta